RISOLUZIONE N. 32 /E

Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Fiscali
Settore Gestione Tributi

Roma, 15 maggio 2025

OGGETTO: Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets - DTA) - articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

Sono pervenute all'Agenzia delle entrate numerose richieste di informazioni in merito alle procedure da seguire in caso di cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets - DTA*), di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34[1], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, nella sua formulazione vigente.

Al riguardo, è necessario preliminarmente richiamare le disposizioni normative che disciplinano la cessione dei crediti d'imposta di cui trattasi e poi individuare le conseguenti procedure operative.

L'articolo 44-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 stabilisce che *"I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti*

[1] L'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 è stato sostituito dall'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e integrato dall'articolo 72, comma 1-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.”.

In sintesi, i crediti d’imposta in oggetto, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24 o alla richiesta di rimborso, possono essere ceduti secondo quanto previsto dagli articoli 43-*bis* e 43-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973.

In proposito, si evidenzia che il citato articolo 43-*bis* del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della cessione dei crediti d’imposta, prevede l’applicazione degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Pertanto:

- la cessione dei crediti d’imposta in oggetto deve risultare *“da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”* (cfr. articolo 69, terzo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923);
- l’atto di cessione deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente (cfr. articolo 43-*bis*, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973);
- il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato (cfr. articolo 43-*bis*, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973) e dunque può esclusivamente utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6834).

In alternativa, la cessione dei crediti d’imposta può avvenire ai sensi dell’articolo 43-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973, ossia i crediti maturati in capo a società o enti appartenenti a un gruppo possono essere ceduti, in tutto o in parte, a una o più società o enti dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità previste dai richiamati articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923. In tale eventualità, la cessione è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi

nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Inoltre, si fa presente che:

- ai fini della comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d'imposta di cui trattasi, non può essere utilizzata la Piattaforma telematica disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia. In ogni caso, tale Piattaforma non rappresenta un mercato finanziario, bensì solo uno strumento per comunicare all'Agenzia, ai fini fiscali, l'avvenuta cessione di altre tipologie di crediti d'imposta;
- la comunicazione all'Agenzia della cessione dei crediti d'imposta, a prescindere dalla tipologia del credito e dalla modalità utilizzata (dichiarazione dei redditi, Piattaforma telematica, notifica), non implica che i crediti siano riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili;
- l'Agenzia conserva il potere di controllare, secondo modalità e termini previsti dalle disposizioni vigenti, la regolarità fiscale dei comportamenti e degli atti posti in essere dal cedente e dal cessionario, ai fini del recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati;
- l'Agenzia è estranea al rapporto di natura civilistica intercorrente tra cedente e cessionario, non svolge funzioni di intermediazione, non interviene in ambito contrattuale, precontrattuale e in merito a questioni di natura non fiscale.

Infine, quanto ai limiti all'utilizzo del credito d'imposta in esame si rinvia alle indicazioni fornite con le circolari n. 37/E del 28 settembre 2012 e n. 17/E del 16 giugno 2014, in relazione ai crediti risultanti dall'applicazione della disciplina di trasformazione delle imposte anticipate di cui all'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Al riguardo, si precisa che, a differenza di quanto previsto dalla disciplina di trasformazione delle imposte anticipate da ultimo citata, per l'articolo 44-*bis*

del decreto-legge n. 34 del 2019 in commento non è richiesto che il corrispettivo derivante dalla cessione del credito d'imposta risultante dalla trasformazione non debba essere inferiore al valore nominale del credito stesso.

IL DIRETTORE CENTRALE

firmato digitalmente